

Votazione cantonale del 3 marzo 2013

1



Tutele e curatele

Modifica della legge dell'8 marzo 1999
sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele

Pagine 4–15

2



Sgravi fiscali: primo atto

Iniziativa popolare elaborata
del 22 febbraio 2011

Pagine 16–23

Su cosa siete chiamati a votare

Il 3 marzo 2013, in concomitanza con la votazione federale, si vota anche a livello cantonale su questi temi.

1

Tutele e curatele

Modifica della legge dell'8 marzo 1999
sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele

2

Sgravi fiscali: primo atto

Iniziativa popolare elaborata
del 22 febbraio 2011

Chi è **favorevole**
agli oggetti vota **SI**

Chi è **contrario**
agli oggetti vota **NO**

Il 26 settembre 2012, il Gran Consiglio ha approvato le modifiche della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele. La riforma è conseguente alla revisione del Codice civile svizzero, in particolar modo del nuovo diritto di protezione degli adulti, entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Contro la modifica di legge è stato promosso il referendum da parte di 68 Comuni, sostenuto anche da una ventina di altri Comuni.

Essendo riuscita la domanda di referendum, spetta ora al Popolo decidere.

L'iniziativa popolare elaborata del 22 febbraio 2011 "Sgravi fiscali: primo atto", sottoscritta da 11'284 cittadine e cittadini, è stata respinta dal Gran Consiglio il 20 dicembre 2012. L'iniziativa propone, in particolare, una riduzione delle aliquote per le imposte a carico delle persone fisiche e delle persone giuridiche mediante la modifica degli articoli 35, 76 e 87 della legge tributaria.

Non essendo stata ritirata dai promotori, l'iniziativa popolare deve essere posta in votazione.

1

Tutele e curatele

Modifica della legge dell'8 marzo 1999
sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele

Oggetto della votazione

I cittadini sono chiamati a votare sulle modifiche del 26 settembre 2012 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999. In realtà, le norme controverse si limitano essenzialmente a quelle approvate dal Parlamento in seguito a emendamenti che prevedono, in modo particolare, che il grado di occupazione dei Presidenti delle Autorità regionali di protezione (in precedenza, denominate Commissioni tutorie regionali) non sia inferiore all'80%.

In concreto, le misure contestate dai Comuni promotori del referendum sono:

- il grado di occupazione minimo all'80% per il Presidente dell'autorità tutoria;
- l'esame di idoneità da parte del Consiglio di Stato per l'assunzione della funzione di Presidente;
- l'entrata in vigore il 1° luglio 2013.

Dal 1° gennaio 2013 a oggi

Il deposito della domanda di referendum ha sospeso l'entrata in vigore della revisione legislativa del 26 settembre 2012. Per tale ragione, al fine di evitare una lacuna nel diritto cantonale, il Gran Consiglio ha adottato in via di urgenza le disposizioni non controverse. Esse sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013, contemporaneamente alla revisione del Codice civile svizzero.

Il decreto legislativo adottato in via d'urgenza ha una durata limitata e decade al più tardi alla fine del 2013. Con tale modo di procedere, il Cantone si è adeguato alla riforma del Codice civile, in attesa di conoscere l'esito della votazione cantonale per l'entrata in vigore delle norme definitive.

Cosa accadrà dopo la votazione cantonale?

Se prevale il **SI**: la riforma legislativa del 26 settembre 2012 entra in vigore, comprese le norme contestate dai promotori della domanda di referendum; le disposizioni adottate in via d'urgenza diventano superflue e decadono.

Se prevale il **NO**: la riforma legislativa del 26 settembre 2012 decade; poiché le disposizioni adottate in via d'urgenza decadranno alla fine del 2013, entro tale data il Gran Consiglio dovrà emanare nuove norme di applicazione del Codice civile svizzero.

Sviluppi futuri

Il Consiglio di Stato ha prospettato al Gran Consiglio di trasferire, al massimo entro il 2018, le competenze in materia di protezione del minore e dell'adulto dalle autorità di protezione alle autorità giudiziarie. Questo passo potrà essere compiuto indipendentemente dall'esito della votazione cantonale.

Il Consiglio di Stato rinuncia a formulare una raccomandazione di voto.

Il Gran Consiglio invita a votare **SI**.



Le argomentazioni favorevoli alla modifica della legge

Intervento dell'autorità tutoria

In Ticino circa 6000 persone, quasi il 2% della popolazione, sono toccate direttamente da misure di protezione, o necessitano di un intervento dell'autorità tutoria. La cifra aumenta considerevolmente se si pensa che ad essere coinvolti non sono solo i singoli, ma interi nuclei famigliari e reti di conoscenti e amici.

Interessi e esigenze dell'utenza, delle famiglie, degli adulti e dei minorenni

Nonostante le importanti riforme degli ultimi anni, la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele presenta ancora ampi margini di miglioramento. Vista la delicatezza di questo settore di sorveglianza e intervento sociale, è importante intervenire in maniera tempestiva, mettendo in primo piano gli interessi e le esigenze dell'utenza, delle famiglie, degli adulti e dei minorenni che, purtroppo, sono costretti a fare appello alle Commissioni tutorie. Da anni gli utenti, ma anche chi vi lavora, lamentano carenze nel settore delle tutele e delle curatele, e richiedono pure un potenziamento dell'Ufficio del tutore ufficiale. Con l'adeguamento della legge cantonale al diritto federale (nuove disposizioni del Codice civile svizzero), si è voluto porre rimedio ad alcune di queste carenze.

Professionalizzazione della figura del Presidente delle Commissioni tutorie regionali

Il 26 settembre 2012 il Gran Consiglio ha approvato, a larga maggioranza (47 sì, 8 no, 13 astensioni), le modifiche legislative contenute nel rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione, **tra cui il principio della professionalizzazione della figura del Presidente delle Commissioni tutorie regionali, che in futuro si chiameranno Autorità regionali di protezione.** Attualmente il grado occupazionale dei Presidenti nelle autorità tutorie è vario; solo Lugano e Locarno conoscono la figura

del Presidente a tempo pieno. Una situazione per nulla soddisfacente. **La legge sottoposta a referendum, vuole che i Presidenti siano professionisti, occupati almeno all'80%.** Considerata l'importanza delle decisioni che spettano alle autorità di protezione – ad esempio se una persona è in grado di intendere e volere, o decisioni sull'affidamento dei figli nei casi di loro competenza – è essenziale che si abbia a che fare con dei professionisti.

Presidente itinerante per più tutorie oppure fusionare più autorità

Nel pieno rispetto dell'autonomia comunale e senza costi aggiuntivi, i Comuni potranno decidere se nominare un Presidente itinerante per più tutorie, oppure se fusionare più autorità che altrimenti non avrebbero la massa critica per garantire l'occupazione del Presidente all'80%: direzione quest'ultima già decisa da Bellinzona e Giubiasco. Di principio, le attuali 18 Commissioni tutorie regionali non dovranno essere smantellate e resteranno nelle località in cui già oggi si trovano. Le regioni discoste non saranno penalizzate: la professionalizzazione delle tutorie non esclude la prossimità.

Maggiore attenzione ai casi esaminati

Votare **SI** significa **garantire una maggiore attenzione ai casi esaminati, una presenza costante e, soprattutto, un migliore approfondimento delle situazioni più complesse e la conoscenza delle persone coinvolte.** Questo permetterà agli utenti in difficoltà di essere meglio tutelati e di ricevere risposte più rapide e immediate alle loro necessità. L'autorità tutoria deve prendere provvedimenti e decisioni, che possono avere un forte impatto sulla vita della persona coinvolta, ma anche del suo ambiente e della sua famiglia. Il minimo che si possa pretendere è che questi compiti siano svolti da un professionista.

Votare SI alla modifica di legge

Significa assicurare a **tutti i cittadini** una migliore tutela dei loro interessi, la disponibilità di un Presidente in ogni momento (senza più necessità di attendere mesi per essere convocati alle audizioni) e, soprattutto, di un Presidente in grado di conoscere veramente a fondo i casi, e le persone coinvolte.

Perché votare **NO**

Le argomentazioni contrarie dell'Associazione dei comuni ticinesi alla modifica della legge

Referendum dei Comuni

Il nuovo art. 9 della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura del diritto di protezione del minore e dell'adulto prescrive un grado di occupazione minimo dell'80% per il Presidente delle Autorità regionali di protezione.

La decisione del Gran Consiglio, peraltro non particolarmente condivisa dal Consiglio di Stato, ha spinto 68 Comuni, sostenuti anche da una ventina di altri Comuni, a lanciare un referendum per le seguenti ragioni.

80% criterio di “professionaliz- zazione”?

La proposta di un grado di occupazione minimo dell'80% non poggia su alcuna motivazione seria. Perché è stata adottata questa percentuale piuttosto che il 30% (attuale grado di occupazione medio di un Presidente delle Commissioni tutorie regionali), oppure il 50%, o addirittura il 100%?

I Comuni che hanno sottoscritto il referendum ritengono che il buon funzionamento delle Autorità regionali di protezione dipenderà dalla qualità del lavoro, dunque dalle competenze dei Presidenti e dei membri come pure dalla loro esperienza, non dal solo grado di occupazione!

Paradossalmente, dato che la maggioranza degli attuali Presidenti delle Commissioni tutorie regionali non intende assumere l'occupazione all'80% vi è il rischio concreto di una importante perdita di conoscenze necessarie in questo momento di grossi mutamenti (quali l'introduzione del nuovo diritto della protezione del minore e degli adulti).

La modifica in parola, di cui stupisce la fonte, impedirebbe inoltre ad una persona competente e formata, con figli a carico, di assumere la funzione a metà tempo.

Chi sopporta i costi?

Il nuovo quadro giuridico non comporta cambiamenti riguardo alla ripartizione dei costi di funzionamento delle Autorità regionali di protezione. Gli oneri continueranno dunque ad essere ripartiti fra i Comuni dei 18 comprensori.

Il passaggio al grado di occupazione minimo dell'80% per il Presidente determinerà un aumento di costi a carico dei Comuni; dunque del cittadino contribuente.

Oltre all'inevitabile diminuzione della qualità delle decisioni, causata dalla partenza di molti degli attuali Presidenti, si avrà almeno il raddoppio di costi (determinato da salari pari a quelli di funzionari dirigenti o, addirittura, di magistrati).

Perché i Comuni non sono stati interpellati?

Il cambiamento di legge oggetto di referendum non deriva da approfondimenti del gruppo di lavoro che ha studiato il quadro giuridico procedurale relativo al nuovo diritto di protezione degli adulti e del minore, e non è stato sottoposto a preventiva consultazione degli enti interessati.

È invece una proposta di emendamento scaturita dal dibattito parlamentare, caratterizzata da un'improvvisazione che non può che creare effetti nefasti.

Per queste e altre ragioni si raccomanda di votare un deciso **NO** alla modifica della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999.



Modifiche di legge sottoposte alla votazione



Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 marzo 2012 n. 6611 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 settembre 2012 n. 6611 R1 della maggioranza della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 è così modificata:

Titolo

Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto

Art. 1 La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità di protezione e la procedura.

Art. 2 ¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata dall'autorità regionale di protezione.

² L'autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che funge pure, in sede unica cantonale, da autorità di vigilanza.

Art. 3 Le competenze delle autorità di protezione sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero (CC) e dal regolamento di applicazione di questa legge.

Ufficio
delle curatele

Art. 4 Il Consiglio di Stato organizza l'Ufficio delle curatele e ne definisce le competenze.

Art. 5 cpv. 1

¹ Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, sono tenuti a comunicare all'autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione.

Organizzazione delle Autorità regionali di protezione

Autorità regionali
di protezione
a) Costituzione

Art. 6 ¹ Sono costituite autorità regionali di protezione. Il regolamento ne definisce i comprensori giurisdizionali e le sedi. I comprensori sono sufficientemente popolati al fine di garantire l'occupazione minima dei presidenti come previsto dalla presente legge. È data la facoltà al Consiglio di Stato di prevedere un solo presidente per più comprensori.

² L'autorità regionale di protezione rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti con i terzi per quanto riguarda l'applicazione della presente legge e del diritto di protezione del minore e dell'adulto in genere.

Art. 7 cpv. 1 e 3

¹ L'autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.

³ Ogni autorità regionale di protezione dispone di un segretario. Per il controllo dei rendiconti finanziari deve far capo a persona con specifiche conoscenze finanziarie e contabili.

Art. 8 cpv. 1, 3, 4, 5 e 6

¹ Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15).

³ Il Municipio di ogni Comune del circondario designa un delegato quale membro dell'autorità regionale di protezione ed un supplente.

⁴ Solo i candidati ritenuti idonei dal Consiglio di Stato possono essere nominati nell'autorità regionale di protezione

⁵ Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali. L'autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.

⁶ I membri e il segretario sono rieleggibili.

Requisiti
dei membri
dell'autorità
regionale
di protezione

Art. 9 ¹ Il presidente dell'autorità regionale di protezione deve essere licenziato in diritto e il suo grado di occupazione non potrà essere inferiore all'80%. La funzione è incompatibile con quella di patrocinatore in procedure nell'ambito del diritto di protezione. Il membro permanente deve avere una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico.

² I membri dell'autorità regionale di protezione devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i curatori.

³ I membri dell'autorità regionale di protezione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'autorità di vigilanza.

Funzionamento
dell'autorità
regionale
di protezione

Art. 10 cpv. 1

¹ L'autorità regionale di protezione delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c della presente legge). In caso di assenza di un membro si completa con un supplente.

Art. 11 Il delegato del Comune deve avere le competenze necessarie per svolgere i compiti attribuiti. Partecipa a riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente residente nel suo Comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione dell'autorità, cura i contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.

Art. 12 cpv. 1

¹ I membri dell'autorità regionale di protezione, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 13 Le competenze del presidente sono:

- a) organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento dell'autorità regionale di protezione;
- b) convocare e dirigere le sedute dell'autorità regionale di protezione;
- c) decidere i provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC).

Art. 15 ¹ Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'autorità regionale di protezione esclusi i costi di gestione.

² Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al funzionamento dell'autorità. In particolare garantisce, unitamente agli altri comuni del comprensorio, l'offerta di un numero adeguato di curatori professionisti e di curatori privati incaricati dell'esecuzione delle misure di protezione.

Art. 16 Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle autorità regionali di protezione con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

Art. 17 cpv. 2

² I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate dell'autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti.

Costi della
misura
di protezione

Art. 19 ¹ I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

² Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall'autorità regionale di protezione.

³ Gli anticipi effettuati dall'autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati:

- a) presso l'interessato tenuto conto del suo fabbisogno;
- b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;
- c) trattendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell'interessato.

Art. 20 L'autorità regionale di protezione può chiedere l'anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.

Art. 21 Per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell'autorità regionale di protezione è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, riservate le norme che seguono.

Art. 22 cpv. 2

² Abrogato

Art. 23 cpv. 2

² Abrogato

Art. 24

Abrogato

Art. 26

Abrogato

Art. 29 ¹ Le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:

a) per l'approvazione di rendiconti morali da fr. 20.– a fr. 200.–;

b) per ogni altra decisione fino a fr. 5000.–.

² Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

Art. 31 ¹ Per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC.

² In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l'autorità medesima in assenza del membro interessato. L'autorità regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro ricusato o astenuto.

³ Ove sia ricusata l'intera autorità regionale di protezione o la maggioranza decide la Camera di protezione del Tribunale di appello. Nel caso di ricusazione dei giudici della Camera di protezione o dell'intero Tribunale di appello si applicano gli art. 45 e 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

⁴ Nel caso di impossibilità, per l'autorità regionale di protezione, di completarsi nell'ambito della gestione di una procedura, la Camera di protezione del Tribunale di appello decide, in via definitiva, a quale autorità di protezione viciniora assegnare la procedura.

Art. 32

Abrogato

Art. 34 L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

Art. 35

Abrogato

Art. 36 ¹ In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314b CC) si applicano per analogia gli art. 426 e seguenti CC.

² Il giudice ai sensi dell'art. 439 CC è il presidente della Commissione giuridica istituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999.

Art. 37 Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne, l'interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del Comune di dimora abituale.

Art. 38 L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità regionale di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

Art. 39 cpv. 1

¹ L'autorità regionale di protezione trasmette copia dell'istanza all'interessato.

Art. 40

Abrogato

Art. da 42 a 48

Abrogati

Compenso
dei curatori

Art. 49 I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all'art. 404 CC.

Responsabilità

Art. 50 Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all'art. 454 cpv. 4 CC.

Art. 51 ¹ L'autorità di vigilanza ha la competenza disciplinare nei confronti degli organi di protezione e dei loro membri, l'autorità di protezione nei confronti dei curatori.

² Per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

³ Il denunciante non è parte.

⁴ Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

Art. 52 Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall'autorità in base alle nuove disposizioni.

Verifica periodica
della legge

Art. 52a Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria.

II.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è così modificata:

Art. 42 cpv. 1

¹ Il Tribunale di appello è composto di 26 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

- a) invariata;
- b) invariata;
- c) invariata.

Art. 48 lett. a, f (nuova)

La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 12 giudici e comprende:

- a) la **Prima Camera civile**, di tre membri, che giudica:
in seconda istanza:
 - 1. invariato;
 - 2. invariato;
 - 3. i ricorsi contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia, ad esclusione di quelli attribuiti alla Camera di protezione;
 - 4. abrogato;
 - 5. invariato;
 - 6. abrogato;
 - 7. invariato;
 - 8. invariato;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

9. invariato;
10. invariato;

e inoltre quale istanza unica cantonale:

11. abrogato;
12. invariato;
13. invariato;

- f) la **Camera di protezione**, composta di tre membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza (art. 441 cpv. 1 CC) e giudica:
- in seconda istanza:*
1. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa contro le Autorità regionali di protezione o suoi membri;
 2. i reclami per denegata o ritardata giustizia (art. 450a cpv. 2 CC);
 3. i ricorsi contro le decisioni disciplinari adottate dalle Autorità regionali di protezione;
 4. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;
 5. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni e famiglie;
- quale istanza unica cantonale:*
6. adotta le decisioni ai sensi della legge federale sul rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;
- e, in seconda istanza, nella composizione di un giudice unico, decide:*
7. i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 450 CC);
 8. i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica istituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999 secondo l'art. 439 cpv. 1 CC;
 9. i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC);
 10. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento o la revoca dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 450c e art. 450e cpv. 2 CC) e l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC).

III.

Le Autorità regionali di protezione decadono il 31 maggio 2018, riservati i casi in cui esse rimangono competenti in virtù del diritto transitorio.

IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013, fatti salvi gli art. 6 cpv. 1, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 che entreranno in vigore il 1° luglio 2013.

Bellinzona, 26 settembre 2012

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Foletti**

Il Segretario: **R. Schnyder**

2

Sgravi fiscali: primo atto

Iniziativa popolare elaborata
del 22 febbraio 2011

Oggetto della votazione

L'iniziativa popolare propone la modifica di tre disposizioni della Legge tributaria cantonale:

1. la riduzione del numero degli scaglioni e delle relative aliquote di reddito imponibile e l'aumento della quota esente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dagli attuali 12'000 a 14'000 franchi per le persone sole e dagli attuali 19'600 a 22'500 franchi per i coniugati (modifica art. 35);
2. la riduzione scalare nell'arco di tre anni dell'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche dall'attuale 9% al 6% (modifica art. 76);
3. la rinuncia a prelevare l'imposta sul capitale delle persone giuridiche se le stesse pagano l'imposta sull'utile (modifica art. 87).

Governo e Parlamento sono contrari alle proposte dell'iniziativa popolare e raccomandano al Popolo di votare **NO**.

Conseguenze finanziarie dell'iniziativa

L'accettazione dell'iniziativa comporterà **minori entrate** fiscali di **341 milioni di franchi all'anno**: 191 milioni per il Cantone e 150 milioni per i Comuni.

Minori entrate dalle imposte ordinarie delle persone fisiche:

- 74 milioni di franchi in meno all'anno per il Cantone;
- 58 milioni di franchi in meno all'anno per i Comuni.

Minori entrate dalle imposte alla fonte:

- 11 milioni di franchi in meno all'anno per il Cantone;
- 9 milioni di franchi in meno all'anno per i Comuni.

Minori entrate dalle imposte delle persone giuridiche:

- 106 milioni di franchi in meno all'anno per il Cantone;
- 83 milioni di franchi in meno all'anno per i Comuni.

Le perdite di entrate fiscali non sono state correttamente quantificate dai promotori dell'iniziativa che hanno calcolato un minor gettito di 115 milioni di franchi all'anno, sottovalutando ampiamente l'impatto delle loro proposte sia per il Cantone sia per i Comuni.

Impatto effettivo

Cantone	- 191 milioni di franchi di entrate
Comuni	- 150 milioni di franchi di entrate
Totale	- 341 milioni di franchi di entrate

<i>Valutazione dei promotori</i>	- 115 milioni di franchi di entrate
<i>Differenza ("errore") tra la valutazione dei promotori e l'impatto effettivo</i>	- 226 milioni di franchi di entrate

Perché votare **NO**

Le argomentazioni di Governo e Parlamento

Riduzione insostenibile delle entrate fiscali

Cantone e Comuni non possono essere privati di 341 milioni di franchi all'anno. La difficile situazione in cui versano attualmente le finanze pubbliche non permette infatti una così ingente riduzione delle entrate fiscali. Se l'iniziativa venisse accolta lo Stato dovrà tagliare la spesa pubblica con massicce e drastiche riduzioni delle prestazioni e dei servizi offerti ai cittadini come pure rinunciare a degli investimenti.

Comuni in difficoltà

Anche i Comuni verrebbero messi in grave difficoltà dagli effetti negativi dell'iniziativa, con una perdita di 150 milioni di franchi all'anno.

Maggior impatto sul Cantone e sui Comuni rispetto a quanto previsto dai promotori

La quantificazione dei promotori è sbagliata perché non considera in particolare alcune importanti ripercussioni connesse con gli sgravi proposti:

- la riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche comporterà anche la riduzione delle aliquote dell'imposta alla fonte. Ne consegue che, ad esempio, i frontalieri pagheranno ben 20 milioni di franchi in meno d'imposte all'anno;
- la diminuzione del gettito d'imposta delle persone giuridiche è stata quantificata erroneamente perché limitata al solo primo anno: non è quindi dell'11,1% ma del 33,3%, ossia il triplo di quanto quantificato dai promotori.

Aliquote sociali

Il Ticino è già tra i Cantoni fiscalmente più sociali di tutta la Svizzera: per i redditi bassi e medio bassi l'imposizione fiscale è minore rispetto a quasi tutti gli altri Cantoni. L'innalzamento della

soglia imponibile per le persone fisiche non è quindi un aspetto prioritario per garantire la concorrenzialità fiscale del Cantone.

Persone coniugate con due figli nel 2011

Reddito lordo	25'000	50'000	70'000	100'000	150'000	200'000	500'000	1'000'000
Ticino	0.16%	0.08%	1.44%	3.84%	8.87%	12.18%	20.05%	23.12%
Rango	4°	4°	5°	4°	11°	14°	19°	19°
Media CH	0.08%	1.08%	3.41%	6.32%	9.78%	12.09%	17.53%	19.36%

Violazione della giurisprudenza del Tribunale federale

L'evoluzione della scala delle aliquote delle persone coniugate e delle persone sole proposta dall'iniziativa è contraria alla giurisprudenza del Tribunale federale che sancisce che una coppia sposata con doppio reddito non deve pagare più del 10% rispetto a due concubini con lo stesso reddito ma imposti separatamente. Nell'iniziativa tale proporzione è ampiamente disattesa.

Vantaggi minimi per le piccole e medie aziende

A trarre vantaggio dalle proposte dell'iniziativa riguardanti la rinuncia a prelevare l'imposta sul capitale delle persone giuridiche se l'impresa paga l'imposta sull'utile sarebbero soprattutto le aziende fortemente capitalizzate che conseguono utili importanti. Solo una minima parte delle imprese ne beneficerebbe. Infatti, più della metà dello sgravio andrebbe a beneficio di solo lo 0,2% del totale delle persone giuridiche (meno di 50 aziende su 22'800).

Riforme già attuate a favore delle famiglie e delle aziende

Dal 2007 ad oggi il Ticino ha ridotto la pressione fiscale con riforme mirate a favore delle persone fisiche, delle famiglie e delle aziende. L'iniziativa, se accolta, impedirebbe l'adozione di ulteriori graduali riforme mirate a correggere quegli aspetti della legislazione tributaria cantonale che maggiormente penalizzano il Ticino, i suoi contribuenti e le sue aziende in un raffronto intercantonale.

L'iniziativa propone sgravi fiscali che non tengono conto dello stato deficitario delle finanze pubbliche e dei reali bisogni dei cittadini, sottraendo risorse indispensabili al Cantone e ai Comuni per continuare ad assicurare i servizi essenziali finora offerti alla popolazione.

Per questi motivi Governo e Parlamento raccomandano di votare **NO** all'iniziativa popolare.

Le argomentazioni dei promotori dell'iniziativa popolare

Avanti con gli sgravi fiscali della Lega

In Ticino non si fanno sgravi fiscali da oltre un decennio. Molti altri Cantoni, per contro, si sono mossi. I soldi per una fiscalità più leggera ci sono! Infatti, gli sgravi fiscali proposti dalla Lega costerebbero al Cantone, nell'immediato, 115 milioni di franchi, su un bilancio di 3 miliardi. Già sul medio termine però, grazie alla fiscalità più attrattiva, questa perdita verrebbe più che compensata.

Basta mungere i cittadini! Giù le tasse!

Prima di ogni pacchetto di sgravi fiscali i contrari, ossia i fautori del "tassa e spendi", hanno sempre paventato scenari apocalittici: chiusure di ospedali, di case anziani, di scuole. Gli sgravi si sono fatti, ma nessuna di queste previsioni catastrofiche si è mai avverata.

Non è vero che gli sgravi fiscali svuotano le casse pubbliche: l'andamento delle entrate del Cantone dimostra proprio il contrario. Il gettito delle persone fisiche è passato dai 655 milioni del 1996 ai 904 inseriti nel preventivo 2013. Quello delle persone giuridiche è cresciuto da 188 milioni a 340.

Il Cantone non ha infatti un problema di entrate, ma un problema di esplosione della spesa a causa di una burocrazia elefantasca e clientelare che alimenta solo se stessa, ostacolando cittadini ed aziende.

È ora di finirla con la ricerca esasperata di pareggi di bilancio nei conti pubblici, ottenuti facendo tirare la cinghia alla gente e mettendo in difficoltà le aziende, che poi licenziano o assumono frontalieri per risparmiare (senza peraltro che il Governo faccia alcunché per opporsi a questa perniciosa deriva provocata dalla libera circolazione delle persone).

**Casse pubbliche
piene e cittadini
in bolletta?
No grazie!**

Dopo oltre 10 anni, è tempo ed ora che ai contribuenti venga lasciato in tasca qualche soldo in più del frutto del loro lavoro, ciò che contribuirebbe anche al rilancio dell'economia.

Tutti i prezzi sono diminuiti. Le tasse (e le casse malati) invece no! Nell'ultimo decennio senza sgravi, la concorrenzialità fiscale di questo Cantone è andata a ramengo.

Il Ticino è uno dei Cantoni in cui si pagano più tasse. E quindi non è più attrattivo per i buoni contribuenti e per gli insediamenti aziendali!

Per quel che riguarda l'imposta sul reddito, siamo al 21° posto della classifica svizzera!

Per l'imposta sul dividendo, siamo al 23°!

Per l'imposta sulla sostanza, al 21°!

Per l'imposta sull'utile, al 16°!

Per l'imposta sul capitale, al 19°!

Sveglia! Basta farci rapinare! Tutti a votare **SI!!**

Gli sgravi fiscali ci spettano di diritto!!

Modifiche di legge sottoposte alla votazione



Iniziativa popolare cantonale presentata il 22 febbraio 2011 «3 modifiche della Legge tributaria»

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa popolare 22 febbraio 2011 «3 modifiche della Legge tributaria» del seguente tenore:

1. PERSONE FISICHE

La modifica degli scaglioni dell'imposta sul reddito mediante la riduzione delle categorie (da 14 a 7) e delle relative aliquote, come pure l'aumento da fr. 19'300.- a fr. 22'500.- della soglia imponibile d'imposta per i contribuenti «coniugati» e da fr. 11'800.- a fr. 14'000.- per i contribuenti «altri» (modifica art. 35 LT) e più precisamente:

CONIUGATI Categorie		Aliquote progressive di base - %	Aliquota effettiva media in %
	<i>fino a fr. 22'500</i>	0	0
<i>da fr. 22'501</i>	<i>a fr. 50'000</i>	5.00	1.78
<i>da fr. 50'001</i>	<i>a fr. 80'000</i>	10.00	4.20
<i>da fr. 80'001</i>	<i>a fr. 100'000</i>	11.00	5.91
<i>da fr. 100'001</i>	<i>a fr. 250'000</i>	12.00	8.00
<i>da fr. 250'001</i>	<i>a fr. 400'000</i>	12.50	10.20
<i>da fr. 400'001</i>		13.00	11.77

ALTRI CONTRIBUENTI Categorie		Aliquote progressive di base - %	Aliquota effettiva media in %
	<i>fino a fr. 14'000</i>	0	0
<i>da fr. 14'001</i>	<i>a fr. 30'000</i>	5	1.62
<i>da fr. 30'001</i>	<i>a fr. 50'000</i>	10	4.41
<i>da fr. 50'001</i>	<i>a fr. 100'000</i>	11	6.80
<i>da fr. 100'001</i>	<i>a fr. 300'000</i>	11.5	9.18
<i>da fr. 300'001</i>		12*	12.00

* aliquota secca (senza considerazione degli scaglioni precedenti)

2. PERSONE GIURIDICHE

Rinuncia dell'imposta sul capitale dell'1.5‰ (1.5 per mille) delle persone giuridiche (società di capitali e le società cooperative) a condizione che le stesse paghino imposte sull'utile del Canton Ticino (modifica art. 87 LT). In pratica l'imposta sull'utile viene computata su quella del capitale.

3. PERSONE GIURIDICHE

Riduzione dell'aliquota attuale del 9% al 6% mediante diminuzione costante dell'aliquota massima d'imposta sull'utile di 1 punto annuo per 3 anni (modifica art. 76 LT).

- richiamati gli artt. 37 segg. della Costituzione cantonale e la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- visto il rapporto 30 novembre 2012 della maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria,

decreta:

I.

L'iniziativa popolare cantonale del 22 febbraio 2011 denominata «3 modifiche della Legge tributaria cantonale» è respinta.

II.

È raccomandato al popolo di respingere l'iniziativa.

Bellinzona, 20 dicembre 2012

Il Presidente: **M. Foletti**

Per il Gran Consiglio

Il Segretario: **R. Schnyder**

Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SI** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto concernente la modifica del 26 settembre 2012 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 e l'iniziativa popolare elaborata del 22 febbraio 2011 "Sgravi fiscali: primo atto".

Orari di voto

La votazione cantonale ha luogo **domenica 3 marzo 2013 e nei giorni stabiliti dal Municipio.**

Gli elettori sono invitati a porre attenzione agli orari di voto e ai giorni di apertura degli uffici elettorali, consultando gli albi comunali, verificando i documenti informativi allegati al materiale di voto oppure chiedendo informazioni alla Cancelleria comunale.

Voto per corrispondenza generalizzato

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

Le buste per il voto per corrispondenza devono essere spedite per il tramite del servizio postale (con affrancatura oppure recapitate alla Cancelleria o depositate, laddove esistono, nelle buca delle lettere comunali (senza affrancatura).

Modalità di voto

L'elettore compila la scheda di voto e la ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive (firma autografa) **la carta di legittimazione di voto (la lettera intera, senza ritagliarla)** che ripone unitamente alla busta con l'indicazione votazione cantonale e quella con l'indicazione votazione federale, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza.

Le buste per il voto per corrispondenza devono giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 3 marzo 2013** per essere considerate ai fini dello spoglio. Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l'invio della busta.

Voto al seggio elettorale

L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto; essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde 0800 00 15 00 oppure il sito www.ti.ch/diritti-politici